

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso per motivi aggiunti

Nell'interesse dei Sig.ri

COGNOME	NOME:	CODICE FISCALE:
BOVE	MICHELINA	
BARRETTA	ELEONORA	
BATTAGLIA	ANIELLO	
BUZZEGOLI	IRENE	
GRITTA	GIULIANA	
LOMBARDO	ANGELA	
MATTEUCIG	GIUSTINIANO	
MEINI	LEONARDO	
MONTELEONE	MARIA ANTONINA	
VACCARI	ALBERTO	

rappresentati difesi e meglio generalizzati giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni, dagli Avv.ti Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V) che dichiarano di ricevere le comunicazioni di segreteria ai numeri di fax 06/97999266 - 090/8960421 – 06/64564197 o agli indirizzi di posta elettronica - santi.delia@avvocatosantidelia.it – info@avvocatomichelebonetti.it o pec - avvsantidelia@cnfpec.it - michelebonetti@ordineavvocatiroma.org presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma Via S. Tommaso d'Aquino n. 47

NEL GIUDIZIO R.G. N. 12932/2019 CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL' EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DEL LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

E NEI CONFRONTI

dei controinteressati in atti **PER L'ANNULLAMENTO**

1. del linguaggio sorgente – cd. Codice Sorgente – del software che ha gestito l'algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici, indetto con D.D.G. M.I.U.R. n. 1259 del 23.11.2017, in quanto affetto da evidenti anomalie e malfunzionamenti tali da viziare la prova scritta della procedura concorsuale in oggetto;
2. di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto e sempre nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente.

NONCHÉ

PER L'ANNULLAMENTO DEI SEGUENTI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI CON L'ATTO INTRODUTTIVO NONCHÉ NEI PLURIMI RICORSI PER M.A. DEPOSITATI IN ATTI

Premesse:

Il presente contenzioso è relativo al “*corso concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni*”

scolastiche statali” bandito con D.D.G. 23 novembre 2017, n. 1259 e, con i presenti motivi aggiunti, la scrivente difesa ritiene di impugnare gli atti in epigrafe in quanto nel corso della prova scritta venivano riscontrati numerosi problemi del sistema informatico, caratterizzati dal mancato salvataggio di risposte correttamente fornite.

Il malfunzionamento del *software* predisposto ed utilizzato dall’Amministrazione resistente, ha inciso, con modalità impossibili da rendicontare ex post per la portata generale delle stesse, sulla regolarità dell’intero concorso incidendo anche sul mancato superamento della prova di parte ricorrente.

In presenza di simili difformità il Ministero resistente, invece di procedere all’annullamento della prova scritta in quanto evidentemente viziata, procedeva alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso.

A seguito della sentenza di codesto On.le TAR del Lazio n. 9798 del 14.09.2021, il Ministero dell’Istruzione consegnava il supporto digitale contenente copia integrale conforme all’originale del linguaggio sorgente del software che ha gestito l’algoritmo relativo allo svolgimento della prova scritta del concorso per la selezione dei dirigenti su cui veniva espletata la perizia che si rimette in atti a firma del Prof. Dott. Antonio Cilli e del Dott. Paolo Marozzi. Dalla suddetta perizia emerge che *“il software non salvava automaticamente le azioni transitorie del candidato (durante la prova) e/o il ripristino. A seguito di problemi sulla postazione informatica, non garantiva la memorizzazione del lavoro svolto in precedenza. Il sistema ha salvato, solo parzialmente le risposte, nei casi di “conferma e procedi” al quesito, se successivamente sono state apportate modifiche ed elaborazioni allo stesso, da parte del candidato. In questo senso non è stato rinvenuto il codice sorgente che prevedeva il controllo sui contenuti memorizzati in precedenza, per poi salvare l’ultima versione nell’archivio. L’evidenza del fenomeno è supportata dai risultati ottenuti da diversi candidati che, nonostante abbiano alla fine del loro lavoro utilizzato la*

funzione “conferma e procedi”, hanno avuto l’elaborato con risposte parziali, righe bianche, sovrapposte e in alcuni casi con frasi ripetute di seguito nella stessa riga. Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell’elaborato. Per quest’ultimo aspetto si sottolinea la mancanza di impronta (hash) in base ad un algoritmo (tipo SHA256), idoneo ad identificare univocamente un “documento informatico”, nella prova del candidato -già duplicata su Pendrive USB- e successivamente inviata al Cineca. Per meglio sintetizzare le conclusioni tratte, a seguito delle verifiche tecniche svolte, si riportano i seguenti ulteriori elementi: 1. Esame del contenuto L’utilizzo di componenti software di terze parti (MAVEN – GIT – JAVA – INNO SETUP), non aggiornati alla versione disponibile al tempo dell’esame ma ritenuti indispensabili dal produttore, è una chiara dimostrazione della mancanza di affidabilità e funzionalità dell’intero sistema di gestione delle prove. Il sistema software elaborato dal Cineca non ha tenuto conto di tale prescrizione né effettuato l’aggiornamento. 2. Controllo sui codici attribuiti ai candidati Il software esaminato non prevede controlli sui candidati che inserivano lo stesso codice, con la conseguenza che 2 persone potevano svolgere il compito e il controllo avveniva solo dopo la consegna dell’elaborato. In effetti i PC, non collegati in Rete, non potevano comunicare tra di loro e pertanto non potevano esercitare alcuna forma di verifica. 3. Codice sorgente Un approfondimento sui file .java del progetto, supportato dai molteplici aggiornamenti pubblicati dal gestore, ha evidenziato l’esigenza temporale di aggiornare la versione del prodotto utilizzato da fonti esterne. I malfunzionamenti segnalati, sono stati generati dai bug nelle componenti utilizzate, corrette solo nelle versioni successive (già mai presenti nel materiale qui esaminato). 4. Sistema concorso L’ulteriore prova che nel codice vi siano nascoste delle insidie tecniche che hanno provocato la perdita dei dati, o svolto solo una memorizzazione parziale, è confermata dai commenti lasciati nel

codice stesso realizzato dai programmatori Cineca che, seppur scritti in forma goliardica, esprimono le preoccupazioni sull'esito del funzionamento: "Non è un errore, può capitare" e inoltre: "Provo a ricreare l'ambiente di esame, pregate per me". 5. Log di errore. La verifica sui files log, righe 1598 - 1618 ha consentito di rilevare anomalie sulla mancata gestione del software nel passaggio da una domanda all'altra. Dopo l'azione "FORWARD" (avanti) o "BACK" (indietro) viene segnalato un messaggio "not saved" cioè "non salvata". L'errore di cui sopra "not saved" è stato generato dal Java e non "gestito" dal programma Cineca e questo ha comportato la perdita dei dati nelle risposte inserite dal candidato. 6. Mancato Salvataggio Automatico. Come si può ben vedere dalla documentazione riprodotta a pag. 15 il sistema non ha memorizzato -allo scadere del tempo concesso- l'ultima risposta data. Il test eseguito dimostra che, la funzione di salvataggio automatico, delle domande su cui il candidato stava lavorando allo scadere del tempo, non funzionava".

Da quanto sopra, emerge chiaramente che il programma predisposto ed utilizzato dall'Amministrazione resistente in sede concorsuale presentava caratteristiche tali da non consentire la correttezza e la regolarità dello svolgimento della prova scritta, a causa dei continui impedimenti e blocchi del sistema riscontrati già dagli stessi programmatori.

MOTIVI

I. INIDONEITÀ DEGLI STRUMENTI INFORMATICI E DEL SOFTWARE UTILIZZATO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO. MANCANZA DI CONFORMITÀ DEL CODICE SORGENTE AGLI STANDARDS DI SETTORE. LESIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELL'OPERATO DELLA P.A. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI'ARTT. 1, 3 E 3 BIS, L. 7 AGOSTO 1990, N. 241 E DELL'ART. 65, D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DEL 13 NOVEMBRE 2014 (G.U. 12 GIUGNO 2015). VIOLAZIONE DEL DPCM 11/2014. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA P.A.

1. Il non regolare ambiente di svolgimento della prova di esame, per quanto informatico, ha inciso, con modalità impossibili da rendicontare ex post per la portata generale delle stesse, sulla regolarità dell'intero concorso incidendo anche sul mancato superamento della prova di parte ricorrente.

Ebbene, la necessità di digitalizzare le procedure concorsuali non può essere un elemento di pregiudizio per il cittadino e, soprattutto, non può arrecare pregiudizio ai principi di trasparenza e di pubblicità del procedimento amministrativo, come costantemente stabilito in plurime occasioni dal G.A. (sentenza n. 1073/2016 TAR Toscana; sentenza n. 1546/2011 TAR Lazio; sentenza n. 149/2015 TAR Trentino Alto Adige). L'incongruenza dei dati rilevata in sede di espletamento della prova scritta del concorso per Dirigenti Scolastici è necessariamente correlata ai difetti di funzionamento del software utilizzato dall'Amministrazione, la quale non solo ha consentito lo svolgimento di un concorso poco chiaro, ma continua ad impedire ai candidati la legittima conoscibilità dei meccanismi utilizzati in sede concorsuale.

2. A mente dell'art. 3 bis, L.n. 241/1990, “[p]er conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”. Nel concorso in esame, il bando prevedeva lo svolgimento della prova computer based ai sensi dell'art. 65, D.Lgs. n. 82/2005. Tuttavia il sistema informatico messo a disposizione dei candidati non si è rivelato strumento idoneo ad acquisire le prove scritte redatte dai medesimi.

3. Il mancato superamento della prova scritta del concorso in oggetto è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della stessa, in quanto evidentemente compromessa dai numerosi difetti di funzionamento del *software* predisposto in maniera illegittima dall'Amministrazione e dalla stessa utilizzato,

nonostante la piena consapevolezza dei numerosi vizi insistenti nel linguaggio informatico.

Gli errori e le difformità del sistema informatico gestito da parte resistente non sono di immediata percezione, trattandosi di procedura interamente telematizzata, ma sono stati ben rilevati grazie al supporto di consulenti esperti del settore, i quali hanno verificato la sussistenza di cause di invalidità dell'atto informatico, ossia del Codice Sorgente, quale linguaggio *software* utilizzato in sede concorsuale.

È stata dunque effettuata una vera e propria verifica del contenuto del linguaggio informatico impugnato, dalla quale è emersa la presenza di vizi ben noti ai programmatori i quali, nonostante tale consapevolezza, omettevano ogni ulteriore verifica, consentendo l'avvio e lo svolgimento di una procedura realizzata esclusivamente mediante un applicativo informatico predisposto in evidente difformità dagli *standards* obbligatoriamente richiesti.

Con la Relazione a firma dei Dott. Cilli e Marozzi si conferma quanto già correttamente esposto, ossia che l'esclusione dalla prova orale subita da parte ricorrente è da imputarsi esclusivamente alle modalità di svolgimento della prova scritta del concorso in oggetto, in quanto affetta da evidenti vizi di funzionamento del *software* informatico.

Sul punto si sottolinea come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5995/2021, in una controversia che ha coinvolto una candidata al concorso per cui è causa, abbia riconosciuto nei confronti della medesima il diritto alla “**reiterazione della prova scritta**”, così rilevando: “*Per riscontrare un vizio di legittimità degli atti amministrativi, difatti, occorrerebbero impedimenti assoluti e oggettivi - non imputabili al ricorrente, né da questi altrimenti superabili – tali da precludere al candidato di mantenere la concentrazione necessaria per tutta la durata della prova, influenzando negativamente sul relativo esito. Per l'effetto, occorrerebbe dimostrare che, in concreto, vi sia stata una **violazione delle regole procedurali, disciplinanti lo svolgimento delle operazioni concorsuali** (quale la mancata*

fruizione del tempo di espletamento della prova), e che tale violazione, incidendo sulla sfera giuridica della parte ricorrente (condizionando negativamente l'esito della prova espletata), abbia assunto rilevanza ai fini della decisione amministrativa, in tale modo determinandone l'illegittimità".

Ebbene, dinanzi a comprovate violazioni che hanno concretamente inciso sulla posizione giuridica di un candidato ad una procedura concorsuale, impedendo l'accesso alla successiva prova orale, deve essere riconosciuto il diritto di ripetere la prova scritta, al fine di colmare il vizio di legittimità del quale risulta affetta la prova concorsuale svolta.

Se così non fosse, parte ricorrente subirebbe un trattamento deteriore, in quanto discriminata rispetto ad altri candidati per aver riscontrato in sede di svolgimento della prova scritta numerosi difetti del sistema informatico, causati dalla sola Amministrazione.

3.1. I periti firmatari della relazione tecnica hanno effettuato una verifica in relazione al mancato salvataggio automatico, allo scadere del tempo, della risposta fornita e, all'esito della prova effettuata, hanno riscontrato quanto è stato già rilevato nei precedenti scritti difensivi, ossia la mancata acquisizione della risposta - correttamente data - da parte del Sistema.

L'indagine tecnica svolta dai consulenti esperti, ha pertanto confermato la sussistenza nel linguaggio informatico di "bug" (anomalie) di sistema che "hanno determinato il malfunzionamento dell'esame", consistenti nella mancata memorizzazione dell'intera prova svolta.

Ciò si è verificato anche al termine del completamento della prova senza che il candidato avesse il tempo di confermare tutti gli *items*, non essendo prevista alcuna modalità automatica di salvataggio, in evidente pregiudizio di tutto il lavoro svolto durante la prova.

Come avvalorato da codesto On.le TAR con la n. 2513/2017, in fattispecie analoga "le riportate istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto "conferma e procedi" per confermare la risposta data ad un quesito

nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all'avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l'accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l'espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all'ultima risposta dell'elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio”.

3.2. Il Codice Sorgente realizzato è carente altresì degli standards ISO/IEC 25010, come anche del modello ISO/IEC 9126, attestanti la qualità del prodotto

e della durata del ciclo di vita, tutti elementi la cui carenza ha influito negativamente sulla affidabilità e sicurezza del *Software*.

Da quanto suesposto, è pertanto evidente che la prova scritta della procedura concorsuale in oggetto è stata caratterizzata da gravi illegittimità e per tali motivi deve essere invalidata, con riconoscimento del diritto di parte ricorrente a ripetere la prova scritta.

4. Le problematiche riscontrate da parte ricorrente, che ne hanno gravemente segnato l'esito del concorso, sono frutto di errori generati da un che, come confermato dalla perizia tecnica, opera generando file non conformi agli standard previsti in materia di regole tecniche per la formazione e conservazione dei documenti informatici, così come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014 (G.U. 12 giugno 2015) e privo delle certificazioni di qualità necessarie a norma dell'art. 3 comma 2 del DPCM 11/2014, nonché di sottoscrizione digitale a norma del D.Lgs. n. 82/2005.

Ne deriva la totale mancanza di garanzie sulla qualità, sull'immodificabilità e sulla autenticità degli elaborati, in quanto non sono state attivate le tecniche di conservazione dei log di sistema.

In merito non può che precisarsi come nonostante debba riconoscersi alla P.A. la più ampia discrezionalità nel mettere in campo ogni mezzo idoneo nella gestione concorsuale, non v'è dubbio che i mezzi prescelti non possano venire in danno ai concorrenti per fattori formali, esterni ed imponderabili.

Nella specie nessun concorrente, seguendo alla lettera le istruzioni ministeriali, avrebbe potuto verificare se tutte le risposte rassegnate fossero correttamente acquisite dal tecnico di aula e poi trasmigrate al Cineca. Tale situazione, evidentemente, non si sarebbe potuta verificare in ipotesi di una diversa gestione della prova priva di adempimenti privi di senso e *ratio* come quello che ci occupa.

Tra questi, ad esempio, sarebbe bastato introdurre un apposito modulo procedimentale partecipativo che avvertisse il candidato di non aver rassegnato

2 delle 5 risposte così da porre immediatamente rimedio recuperando, seduta stante, i “log” della prova.

Introducendo tale fase vi sarebbe la certezza della consapevolezza di tale scelta evitando casi come quello che ci occupa.

O ancora - in quanto nessuno tra i partecipanti potrebbe razionalmente scegliere di non rispondere a ben 2 domande (rendendo per ciò solo impossibile l’ottenimento del punteggio soglia) – doveva necessariamente prevedersi un sistema telematico di avviso al candidato in quanto la prova non doveva neanche essere corretta essendo comunque matematico il non superamento.

4.1. Per quanto sopra, per concludere, è lecito per la P.A. introdurre sistemi innovativi diversi da quelli classici conosciuti e più tradizionalmente usati badando bene, però, che tali scelte non affievoliscano le espressioni di volontà dei partecipanti e le effettive manifestazioni di consenso e assenso.

Diversamente opinando ogni scelta è evidentemente illegittima e contraria ai principi pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza.

5. Si deduce ulteriormente, dunque, la violazione del legittimo affidamento nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il principio del legittimo affidamento, come già diffusamente osservato, rappresenta l’interesse alla tutela di chi confida in un determinato comportamento da parte della P.A. la cui azione deve essere ispirata alla realizzazione dei principi di buon andamento ed imparzialità in base all’articolo 97 della Costituzione.

Invero non può negarsi che l’insorgere di eventuali errori o criticità in seno al sistema informatico è oggettivamente imputabile all’Amministrazione, come plesso. Ciò in quanto è la P.A. a dover garantire il corretto funzionamento dei supporti obbligatoriamente predisposti per l’espletamento del concorso con conseguente responsabilità per le problematiche insorte a seguito del mancato funzionamento, anche parziale, dello stesso.

Sul punto il TAR di Trento ha avuto modo di precisare che *“se lo strumento informatico determina situazioni anomale, vi è anzitutto una responsabilità di*

chi ne ha predisposto il funzionamento senza considerare tali conseguenze” e vi è inoltre la responsabilità per non aver posto in essere “secondo i principi di legalità e imparzialità, tutte quelle attività che, in concreto, possano soddisfare le legittime pretese dell’istante, nel rispetto, comunque recessivo, delle procedure informatiche” (sentenza del 15 aprile 2015 n° 149).

5.1. L’illegittimità dell’*agere* dell’Amministrazione, dunque, si manifesta nella lesione del legittimo affidamento dei candidati che confidavano in strumenti idonei ad assicurare il regolare espletamento della prova e la regolare correzione e conservazione degli elaborati che, invece, non sono state garantite.

Nel caso di specie ben può dirsi che si era generato in capo a tutti i concorrenti un legittimo affidamento in merito alla correttezza e regolarità delle procedure. In breve, il principio di affidamento può definirsi come lo stato di fiducia di un soggetto sull’apparenza delle situazioni e dei fatti divergenti dalla loro effettiva sostanza.

In base a tale accezione, l’affidamento esprime l’esigenza, propria della giustizia sostanziale, di dare giusto rilievo ad una valutazione della buona fede che tenga conto, nella regolazione dei rapporti giuridici, del comportamento delle parti.

Ebbene, nel caso *de quo*, è chiaro che la condotta negligente sia da ricondursi all’azione della P.A., in quanto il *factum principis*, ovvero l’errato funzionamento dei supporti informatici e del software, è da imputarsi alla sola Amministrazione. Anche alla luce di tali considerazioni, dunque, l’*agere* della P.A. si rileva illegittimo.

II. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

Gli atti indicati in epigrafe sono illegittimi per gli stessi motivi già sviluppati con il ricorso introduttivo e negli ulteriori ricorsi per motivi aggiunti già notificati e depositati che qui si richiamano in toto, da intendersi integralmente trascritti e che non si rimettono in calce al presente atto al mero fine di non appesantirne la lettura.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai fini della notifica ad eventuali controinteressati, essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, e ritenendo la notifica ex art. 150 c.p.c. non idonea al raggiungimento dello scopo, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del presente atto ai soli controinteressati (potendo essere le Amministrazioni ritualmente intimate) mediante pubblicazione di avviso ufficiale sul sito del Ministero dell'Istruzione e, ove ritenuto necessario da parte dell'On.le Giudicante, sul sito degli Uffici Scolastici interessati.

*

Per questi motivi,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale Voglia annullare i provvedimenti impugnati, meglio indicati in epigrafe, disponendo, in via principale, la partecipazione di parte ricorrente alla successiva prova orale mediante predisposizione di prove suppletive, anche tramite riesame, e solo in via subordinata, nell'ipotesi in cui ciò non sia possibile, l'annullamento dell'intera prova concorsuale.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Considerando che trattasi di censure già sollevate nei precedenti atti nonché la circostanza che il presente atto non amplia il *thema decidendum*, ai fini del versamento del C.U. si dichiara che il presente ricorso non è sottoposto al pagamento del contributo unificato in quanto si sottopongono a gravame provvedimenti strettamente connessi agli atti impugnati con il ricorso principale e con i successivi ricorsi per motivi aggiunti.

Roma, 21 dicembre 2021.

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE
COPIE CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 22 e 23 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Michele Bonetti

Firmato digitalmente da

SANTI DELIA

CN = DELIA
SANTI
C = IT